

## **Tribunale di Mantova**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. (...)/2021 promossa da:

A (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. B

RICORRENTE

contro

C (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. D

CONVENUTO

#### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429,1 comma, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.

È pacifico tra le parti ed è stato pure confermato dall'esito della istruttoria, che il comodato abbia avuto, quantomeno inizialmente (primi anni novanta), causa familiare, senza altri limiti o pattuizioni, volendo la ricorrente destinare l'immobile alle esigenze della famiglia del figlio. Per parte convenuta, all'iniziale contratto non ne fecero seguito altri; per parte ricorrente, anche a voler seguire le tesi avversarie, ad ogni "nuova famiglia" da questi costituita negli anni si sarebbe sciolto il contratto precedente con ogni conseguente onere di forma e tributario, nel caso, per ogni successivo contratto; tale ipotesi è stata però fermamente negata.

In relazione alla destinazione familiare, può osservarsi che se non sia stata fissata espressamente una data di scadenza, il termine possa desumersi dall'uso per il quale la cosa è stata consegnata e quindi dalla destinazione a casa familiare, applicandosi in questo caso le regole che disciplinano questo istituto (art. 1809 c.c.).

Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare prevista, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale.

Se il contratto ancorava la durata del godimento alla famiglia del comodatario, corrisponde a diritto che esso perduri fino al venir meno delle esigenze della famiglia del comodatario. Qualunque essa, salvo pattuizione contraria.

E' noto del resto che il comodato sia un contratto *intuitu personae*, e tale caratteristica è confermata dall'articolo 1804 c.c., che vieta al comodatario la possibilità di concedere in uso a terzi il bene oggetto del comodato.

E' infatti evidente che colui che concede un bene a qualcun altro è mosso il più delle volte da ragioni familiari, di cortesia, amicizia, favore o riconoscenza e ciò implica un certo rapporto di fiducia tra le parti.

Non essendosi mai precisato che la causa del contratto fosse connotata da un vincolo familiare solo in favore della prima moglie e non dalle altre non è quindi possibile inferire una sua cessazione per il venir meno di quella specifica, iniziale, destinazione, a seguito della rottura del primo e del secondo vincolo coniugale e quindi delle esigenze della famiglia del convenuto, così come "evolutasi" nel tempo anche se in seguito a disgregazione di quella originaria.

Questa eventualità è una componente intrinseca del tipo contrattuale e costituisce insieme espressione di un potere e di un limite del comodante, da questi accettato nel momento in cui concede il bene per un uso potenzialmente di lunghissima durata e di fondamentale importanza per il beneficiario.

Con l'implicazione che il comodante, contrariamente a quanto ipotizzato da una risalente dottrina, ritiene di poter rispettare il contratto per tutto il tempo di durata prevedibile.

Se dunque il contratto ancorava la durata del comodato alla famiglia del comodatario, corrisponde a diritto che esso perduri fino al venir meno delle esigenze della sua famiglia, qualunque composizione essa abbia assunto nel corso degli anni e salva la facoltà di scioglimento unilaterale motivato riconosciuto alla parte comodante.

L'*intuitus personae* è evidente quindi che riguardasse la madre e il figlio e non quindi anche (solo) la sua moglie dell'epoca.

Né parte ricorrente ha mai nemmeno dedotto che dopo l'insorgere delle nuove composizioni familiari (il primo matrimonio è pacifico si sia sciolto già nel lontano 2008) il comodato non sia mai stato confermato e mantenuto per soddisfare pure i bisogni connessi all'uso della "nuova" famiglia

del comodatario, potendo anzi semmai trarsi elementi contrari alla esistenza di una tale volontà dall'assenza di ogni richiesta restitutoria dopo ogni disgregazione familiare.

La ricorrente nemmeno ha mai dedotto la sopravvenienza di un suo urgente e impreveduto bisogno che sola potrebbe fondare il suo diritto alla restituzione dell'immobile ex art. 1809, comma 2 c.c. limitandosi a dedurre una (attuale) occupazione indebita.

La domanda della ricorrente non può in definitiva essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano atteso il valore dichiarato dalla ricorrente in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. n. 55 del 2014 per le prime tre fasi (non ritenendo svolta la quarta e di fatto in gran parte nemmeno integralmente la terza per il mancato deposito di plurime memorie istruttorie) dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta le domande della ricorrente;

2. condanna A al pagamento in favore di C delle spese di lite che si liquidano in Euro 5000,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva e istruttoria ex art. 4, comma 5, D.M. n. 55 del 2014, oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Conclusione

Così deciso in Mantova, il 21 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2022.